

Codice di condotta UPSA in materia di diritto dei cartelli

Regole di base per l'attività associativa



AGVS | UPSA

Auto Gewerbe Verband Schweiz
Union professionnelle suisse de l'automobile
Unione professionale svizzera dell'automobile

Indice

1. Introduzione.....	1
2. Basi legali.....	1
3. Temi e organizzazione delle riunioni associative	1
3.1 Temi leciti per le riunioni associative	2
3.2 Temi illeciti per le riunioni associative.....	3
3.3 Preparazione e svolgimento delle riunioni associative	4
3.4 Verbali delle riunioni	4
3.5 Comportamento durante le riunioni associative.....	5
4. Comportamento durante gli eventi dell'UPSA (associazione mantello e sezioni)	5
5. Informazioni di mercato e statistiche	6
6. Prese di posizione e comunicati stampa	6
7. Raccomandazioni dell'associazione.....	6
8. Ulteriori informazioni.....	7

1. Introduzione

Il lavoro dell'Unione professionale svizzera dell'automobile (UPSA), così come delle sezioni cantonali dell'UPSA, era ed è caratterizzato da pratiche legittime e compatibilità con la legislazione svizzera sui cartelli, anche perché le pratiche non conformi al diritto dei cartelli sarebbero in contrasto con il principio di una concorrenza libera e corretta condiviso dall'UPSA, dalle sue sezioni cantonali e dai relativi soci.

Ai fini della documentazione e a titolo di indicazione operativa pratica per gli organi e i collaboratori dell'UPSA e delle sue sezioni cantonali, viene ora fissato per iscritto il presente codice. Attraverso la sua rigida osservanza si mira a impedire fin da principio qualsiasi pratica dubbia sotto il profilo legale e in particolare del diritto dei cartelli nell'interesse dell'associazione mantello, delle sezioni e dei loro soci. A tal fine, il codice contiene fra l'altro regole sui temi leciti e illeciti per le riunioni associative, sulle procedure relative alle informazioni di mercato, sulle raccomandazioni dell'associazione e sullo svolgimento delle riunioni associative. Il rispetto di queste regole è vincolante per tutti coloro che partecipano all'attività associativa e serve come tale anche alla tutela dell'associazione e dei suoi soci.

Naturalmente, il presente codice non può rendere integralmente conto della complessità del diritto dei cartelli. Per le questioni di dettaglio può pertanto essere necessario procedere a un'ulteriore valutazione legale o richiederla al settore legale dell'UPSA.

2. Basi legali

Le norme centrali del diritto svizzero in materia di concorrenza sono contenute negli articoli 5 (relativo agli accordi che intralciano la concorrenza) e 7 (concernente l'abuso della posizione dominante sul mercato) della legge sui cartelli. Occorre inoltre tenere conto delle comunicazioni e della pratica della Commissione della concorrenza.

Per il settore dell'automobile sono rilevanti in particolare la Comunicazione sulla valutazione degli accordi verticali alla luce delle disposizioni in materia di concorrenza (Comunicazione sugli accordi verticali) e la Comunicazione relativa alla valutazione dei cartelli verticali nel settore della distribuzione di automobili (Comunicazione Automobili).

Il diritto dei cartelli garantisce la concorrenza efficace e vieta le seguenti pratiche:

- gli accordi che intralciano la concorrenza e lo scambio di informazioni che potenzialmente potrebbero ostacolare la concorrenza;
- l'abuso di una posizione dominante sul mercato;
- la concentrazione di imprese che porti a una soppressione della concorrenza efficace.

3. Temi e organizzazione delle riunioni associative

Un vivace scambio di opinioni e informazioni tra i soci è vitale per l'attività dell'associazione. Anche l'opinione pubblica, i media, il mondo politico e le autorità

hanno un grande interesse al corretto funzionamento del lavoro dell'associazione e alla concentrazione di informazioni e rappresentanza di interessi che quest'ultimo rende possibile. Il processo di formazione delle opinioni necessario a tal fine avviene in parte con una procedura scritta, ma spesso anche nelle riunioni associative. A tale proposito occorre tuttavia sempre considerare che dal punto di vista della Commissione della concorrenza (COMCO) per le imprese impegnate sussistono normalmente pochi motivi per l'inoltro dei dati interni alla concorrenza. Secondo il parere della COMCO, se ciò avviene comunque – tanto in maniera diretta quanto attraverso un'istituzione comune come un'associazione di interessi – la trasparenza di mercato che si viene a creare costituisce in alcuni casi già di per sé una limitazione della concorrenza ed è pertanto contraria al diritto dei cartelli, oppure offre ai partecipanti la base di partenza per una pratica concordata illecita.

Nell'ambito dell'attività associativa, è dunque il caso di distinguere tra temi leciti e illeciti, in particolare per quanto riguarda le riunioni.

3.1 Temi leciti per le riunioni associative

Nel quadro delle riunioni associative dell'UPSAs e delle sue sezioni, i soci possono in linea di massima scambiarsi le informazioni sul loro ambito tematico che l'UPSAs / la sezione dell'UPSAs ha precedentemente stabilito tramite l'ordine del giorno. Di norma, fra queste rientrano per esempio:

- informazioni sulle aspettative aziendali di un'impresa nel suo complesso, di un'intera gamma di prodotti o di altri settori aziendali aggregati che non contengono dati confidenziali specifici dell'impresa o suoi segreti commerciali e che non consentono di risalire alla posizione di mercato di singoli prodotti o a un futuro comportamento del mercato e/o dei prezzi;
- dati generici sulla congiuntura;
- condizioni quadro a livello legale e politico, così come attuali progetti di legge e relative conseguenze per la totalità delle imprese associate, senza che vengano condivise aspettative o iniziative di specifiche imprese, per esempio in merito a possibili conseguenze di tali progetti sui futuri prezzi, sulle quantità o su altri parametri della concorrenza;
- discussioni sulle attività di lobbying e sulla relativa pianificazione da parte dell'associazione; inoltre, nelle riunioni associative è possibile discutere della preparazione, della strutturazione e/o della conduzione di un confronto informativo che può essere svolto dall'associazione nel quadro di quanto consentito dal diritto dei cartelli, per es. sulle attività di benchmarking sempre che queste non consentano di risalire a future pratiche di mercato e/o alla struttura dei costi di singole imprese, che non venga scambiato fra i partecipanti nessun dato confidenziale specifico di un'impresa ecc.; allo stesso modo è consentito discutere sull'elaborazione di panoramiche settoriali da parte dell'associazione, sempre che le stesse non contengano informazioni confidenziali specifiche di un'impresa, segreti aziendali ecc. e in particolare non consentano di trarre conclusioni in merito alla determinazione dei prezzi da parte di un'impresa.

3.2 Temi illeciti per le riunioni associative

Nell'ambito delle riunioni associative, i soci non devono fundamentalmente scambiarsi informazioni che violino la legge sui cartelli e che rappresentino informazioni o dati aziendali interni. In particolare, rientrano in questa categoria:

- informazioni o accordi su prezzi, elementi di prezzo, prezzi di acquisto o di vendita, sconti e liste di sconto, margini, forfait di consegna, promozioni, offerte, tariffe orarie, strategie e calcoli sui prezzi, nonché previste variazioni dei prezzi, condizioni di consegna e pagamento;
- l'uso di strumenti generali di ausilio al calcolo, metodi di calcolo dei prezzi e strutture di costo;
- condizioni di consegna e pagamento derivanti da contratti con terzi;
- informazioni su strategie aziendali, di prezzo e comportamenti sul mercato;
- il rilascio o il rispetto di raccomandazioni generali in materia di prezzi, la delibera di aumenti o ribassi generali dei prezzi (incl. entità e momento), definizione di un quadro tariffario comune;
- informazioni su utili, margini di profitto, quote di mercato e investimenti previsti, sempre che questi non siano pubblici o non risalgano a più di sei mesi prima (e non rappresentino dunque dati storici);
- sono dunque vietati il confronto e/o l'acquisizione di dati aziendali segreti e sensibili e come tali non pubblici, nello specifico di informazioni strategiche. In particolare, sono considerate strategiche le informazioni relative a:
 - utile, cifra d'affari e cifre di vendita,
 - volume di produzione, limitazioni alla produzione, capacità e livello di sfruttamento (in particolare numero di veicoli ordinati o riscattati o future intenzioni a riguardo),
 - attività pratiche e previste nel settore della distribuzione e del marketing (in particolare imminenti aumenti di prezzo oppure sconti),
 - offerte e regioni di vendita (per es. informazioni su determinati mercati e determinate aree geografiche);
 - domanda;
 - dati relativi agli investimenti;
 - (gruppi di) fornitori e (gruppi di) clienti,
 - sistemi per le informazioni di mercato grazie ai quali sia possibile risalire a dati di singoli concorrenti interessati, rilevanti sotto il profilo della concorrenza,
 - appalti pubblici,
 - dati aziendali sensibili della concorrenza (per es. informazioni su condizioni, prassi di autorizzazione, provvigioni).
- coordinamento di offerte nei confronti di terzi, suddivisione dei mercati o delle fonti di acquisto su base spaziale e personale (per es. clienti), così come accordi espliciti o taciti sul boicottaggio e blocchi alle consegne e agli acquisti nei confronti di determinate imprese;

- accordi in merito a volumi di produzione, acquisti e vendite (incl. aumenti e riduzioni);
- accordi tra i concorrenti volti a assoggettare le consegne a determinate condizioni.

In generale, si può dire che ogni scambio di informazioni che possa avere ripercussioni sensibilmente negative su almeno uno dei parametri della concorrenza (per es. prezzo, volume di produzione, qualità del prodotto, varietà dei prodotti o innovazione) è problematico dal punto di vista della COMCO. Lo scambio di informazioni sui prezzi è pertanto particolarmente critico sotto il profilo del diritto dei cartelli. Inoltre, può risultare illecito secondo la legge sui cartelli anche lo scambio di tutte le altre informazioni la cui conoscenza reciproca potrebbe avere ripercussioni sulla concorrenza.

3.3 Preparazione e svolgimento delle riunioni associative

Gli organi dell'UPSA a livello di associazione mantello, così come le sezioni e i collaboratori delle stesse, effettuano le convocazioni alle sedute nel rispetto dei termini e in forma ufficiale, allegando all'invito un ordine del giorno più dettagliato possibile. A tale proposito, occorre assicurarsi che ordine del giorno e documentazione delle sedute siano formulati in modo chiaro e inequivocabile e non contengano punti problematici sotto il profilo del diritto dei cartelli.

In caso di dubbi è possibile rivolgersi al settore legale dell'UPSA per un chiarimento o una correzione.

La persona che presiede la seduta garantisce il rispetto dello svolgimento formale e regolamentare (con ordine del giorno e verbalizzazione). Allo stesso modo, per ogni riunione garantisce il rispetto del diritto dei cartelli e impedisce ogni possibile violazione legale, in particolare della legge sui cartelli, mediante interventi durante la seduta.

La persona che presiede fa in modo che non ci si scosti dall'ordine del giorno, salvo dalla sequenza dei singoli punti. A fronte di una esplicita richiesta dei partecipanti in tal senso, tuttavia, chi presiede la seduta introduce una decisione formale in merito a tale modifica e ne tiene traccia nel verbale.

I partecipanti alla riunione dovrebbero opporsi ai nuovi punti all'ordine del giorno nel caso in cui ritengano che questi siano problematici sotto il profilo del diritto dei cartelli o in assenza di una decisione formale di modifica dell'ordine del giorno. Allo stesso modo, devono richiedere che lo scostamento dall'ordine del giorno e la loro opposizione vengano verbalizzati. La persona che presiede la seduta verificherà le opposizioni e respingerà all'occorrenza i nuovi punti all'ordine del giorno.

3.4 Verbali delle riunioni

La persona che presiede la riunione redigerà o farà redigere verbali corretti, completi e precisi delle riunioni associative e delle decisioni adottate in tale cornice. I partecipanti devono opporsi qualora si rendano conto che non avviene alcuna verbalizzazione. La persona che presiede la seduta fa in modo che le formulazioni

contenute nel verbale siano chiare e univoche. I verbali vengono inviati tempestivamente a tutti i partecipanti.

Questi ultimi controllano i verbali dopo la ricezione, verificando che siano riportati in maniera corretta lo svolgimento sostanziale della riunione e le eventuali decisioni prese. I partecipanti segnalano all'UPSA eventuali verbali incompleti o errati, in particolare per quanto riguarda i temi rilevanti sotto il profilo del diritto dei cartelli e ne richiedono la correzione.

3.5 Comportamento durante le riunioni associative

La persona che presiede la seduta si accerta che durante la stessa non si producano decisioni, accordi, colloqui o affermazioni spontanee di carattere illecito in merito a temi rilevanti in materia di diritto dei cartelli e che non vi sia alcuna distribuzione di documenti dal contenuto dubbio sotto tale profilo. Chi presiede la riunione segnala immediatamente ai partecipanti che dal suo punto di vista non si comportano in maniera conforme al diritto dei cartelli e interrompe o aggiorna la discussione, il punto all'ordine del giorno o all'occorrenza l'intera seduta qualora fossero necessari accertamenti legali.

I partecipanti alla riunione sono chiamati a richiedere l'interruzione o l'aggiornamento di una discussione o riunione nel caso in cui abbiano dei dubbi in merito alla relativa liceità. Tale richiesta deve essere messa a verbale.

I partecipanti dovrebbero evitare di utilizzare formulazioni equivocabili nelle proprie note scritte sulla riunione. In particolare, gli appunti relativi alle riflessioni e alle considerazioni personali dei partecipanti non devono potenzialmente trasmettere ai soggetti esterni l'impressione che durante la riunione si sia giunti ad accordi in merito a tali questioni.

Nel caso in cui venga portata avanti una discussione di dubbia liceità secondo il diritto dei cartelli, i partecipanti dovrebbero abbandonare la seduta. Tale atto deve essere registrato nel verbale.

I principi sopra citati valgono anche per i colloqui a margine delle riunioni associative, per esempio durante le pause.

4. Comportamento durante gli eventi dell'UPSA (associazione mantello e sezioni)

Oltre alle riunioni di cui sopra, che servono sostanzialmente a comunicare informazioni tecniche e al confronto / al dibattito su temi specialistici di carattere generale, l'UPSA organizza in diverse occasioni eventi che affrontano in primo luogo interessi trasversali come per esempio il networking, l'attività di lobbying a livello politico o la cura dei contatti con le associazioni affini o altre organizzazioni. Si può trattare per esempio di serate parlamentari e di eventi in occasione di fiere nelle quali l'UPSA assume il ruolo di organizzatore e padrone di casa, ma non influisce sui colloqui condotti in tale cornice. Nel proprio interesse, i soci – così come gli organi e i collaboratori dell'UPSA

e delle relative sezioni – sono chiamati a evitare anche in tali occasioni le conversazioni su temi che potrebbero avere un contenuto dubbio secondo il diritto dei cartelli.

Gli eventi dell'UPSA e delle sue sezioni non devono fungere da punto di incontro per comportamenti contrari alla legislazione sui cartelli. Tanto le convenzioni contrarie alla legge sui cartelli quanto lo scambio illegale di informazioni rilevanti per la concorrenza non sono tollerabili. Assume di conseguenza un'importanza fondamentale la stretta osservanza del diritto dei cartelli da parte di tutti i partecipanti.

5. Informazioni di mercato e statistiche

Le procedure di informazione sul mercato interne all'associazione rappresentano comunicazioni messe a disposizione dei soci da parte di servizi pubblici e/o statali o raccolte di dati rilevanti e organizzati dall'associazione. Tali procedure e ulteriori statistiche sui dati raccolti dall'associazione sono lecite solo nel caso in cui vengano condotte in maniera ufficiale dalla direzione dell'associazione o da un altro servizio neutrale. Non devono consentire di trarre conclusioni sul futuro comportamento di mercato e/o sulla struttura dei costi di singole imprese e non possono dunque contenere dati riservati specifici delle imprese. È lecita anche l'elaborazione di panoramiche settoriali da parte dell'associazione, sempre che le stesse non contengano informazioni riservate specifiche sulle imprese, segreti aziendali, ecc.

L'UPSA si assicura che le procedure di informazione sul mercato siano conformi alle disposizioni di legge. In particolare, i dati riferiti alle imprese possono essere trasmessi solo attraverso le apposite procedure, ma non devono essere divulgati nelle riunioni associative.

6. Prese di posizione e comunicati stampa

L'UPSA si accerta che le proprie prese di posizione e i propri comunicati stampa non contengano formulazioni che possano rimandare in maniera volontaria o meno ad accordi illeciti, pratiche equivalenti o raccomandazioni di tale genere da parte dell'UPSA.

È lecito per esempio:

- rappresentare in maniera oggettiva la situazione e lo sviluppo di mercato

Sono considerate illecite per esempio:

- le ipotesi sull'andamento dei prezzi di veicoli e componenti, in particolare in riferimento a marche o modelli concreti oppure a segmenti, qualora consentano di trarre conclusioni su singole marche o modelli.

7. Raccomandazioni dell'associazione

Nel caso in cui l'UPSA o le sue sezioni – eventualmente in collaborazione con altre associazioni – elaborino raccomandazioni, esse verificano anticipatamente le

condizioni quadro a livello legale, così come in particolare la liceità di tali raccomandazioni sotto il profilo del diritto sui cartelli, senza poter tuttavia assumere alcuna responsabilità per detta liceità. L'elaborazione di condizioni, norme e standard raccomandati avviene attraverso una procedura aperta, trasparente e non discriminante. L'UPSA mette a disposizione delle proprie imprese associate tali raccomandazioni ai fini della loro applicazione senza che tuttavia ciò comporti alcun vincolo.

8. Ulteriori informazioni

Il settore legale dell'UPSA (associazione mantello) rimane a disposizione di tutti gli organi e di tutti i collaboratori dell'associazione, delle sezioni dell'UPSA e di tutti i soci delle stesse per qualsiasi domanda relativa alla presente guida. In caso di dubbi in merito alla liceità di un comportamento o di un tema emersi prima, durante o dopo una riunione o un evento dell'associazione, dovrebbe essere coinvolto a scopo consultivo il settore legale dell'UPSA, informandolo sulle violazioni riscontrate o ipotizzate.